

P.U. 28-1/2026



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI

in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:

Dott. Giorgio Latti	Presidente
Dott.ssa Nicoletta Leone	Giudice
Dott. Bruno Malagoli	Giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al numero di ruolo 28-1/2026 del procedimento unitario, per la dichiarazione della liquidazione giudiziale di

SOC. SA.DA. DI GESSA MARIO & C. S.A.S. CON DENOMINAZIONE ABBREVIATA SA.DA. S.A.S. codice fiscale e p.iva 02211980921, con sede legale in Maracalagonis nella Via Cagliari n. 79, in persona del legale rappresentante e socio accomandatario sig. **GESSA MARIO** (c.f. GSSMRA61R24I752F), nato a Sinnai il 24.10.1961, residente in Maracalagonis nella Via C. A. Dalla Chiesa n. 25,

proposta da

4 G S.R.L. IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE, in persona del curatore dott. Manuel Mereu, codice fiscale e p.iva 02625900929, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Matta presso il cui studio, in Cagliari, Via L. Alagon n. 49, è elettivamente domiciliata, giusta procura speciale alle liti in calce al ricorso

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato l'11.02.2026 l'istante, ritenendo sussistenti i presupposti di insolvenza dell'impresa convenuta, ha richiesto l'apertura della liquidazione giudiziale.

Parte ricorrente ha allegato che *“dal mastrino “crediti verso cliente SADA” (all. 001) relativo all’esercizio 1 gennaio – 31 dicembre 2025, emerge come alla data del 1° gennaio 2025, la società debitrice risultava già esposta nei confronti della ricorrente per l’importo di euro 818.837,10, quale saldo proveniente dall’esercizio precedente. L’esposizione debitoria della resistente, inoltre, si protrae da anni e così, almeno,*



dal 2020 (all. 002_mastrini periodo 2020-2025)»

L'istanza di apertura della liquidazione giudiziale ed il decreto di convocazione del debitore del 13.02.2026 sono stati regolarmente notificati nel rispetto dei termini abbreviati - stabiliti in virtù dell'imminente scadenza dell'anno dalla data di cancellazione della società dal Registro delle Imprese (avvenuta il 5.03.2025) - stabiliti nel decreto medesimo.

2. L'impresa convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la regolarità della notifica e deve qui essere dichiarata contumace.

3. All'esito dell'istruttoria, l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale deve trovare accoglimento.

La convenuta, dalla documentazione agli atti, risulta essere una imprenditrice commerciale, come tale sottoposta alla disciplina sulla liquidazione giudiziale.

Ai sensi dell'art. 121 CCII, la disciplina sulla liquidazione giudiziale è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad € 300.000,00 oppure ricavi superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarata la liquidazione giudiziale, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad € 500.000,00.

Come si evince dal disposto dell'art. 121 CCII, l'onere della prova in ordine all'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d CCII – e della conseguente non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale – grava sul debitore convenuto.

Nella vicenda che ci occupa, la debitrice non costituendosi in giudizio, non ha dimostrato l'insussistenza dei requisiti dimensionali.

L'impresa convenuta, pertanto, è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale.

4. Con riguardo al merito del credito della ricorrente, in assenza di elementi probatori di segno inverso, non vi è alcuna ragione per porre in contestazione l'effettiva sussistenza dello stesso, alla luce delle allegazioni della ricorrente, sì come attestate e documentate dalla Curatela (cfr. docc. 1/3 allegati al ricorso).

5. Il requisito dello stato di insolvenza, così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. b) CCII, risulta sussistente in ragione della complessiva esposizione debitoria della debitrice con l'Agenzia delle Entrate Riscossione che (cfr. documentazione acquisita d'ufficio dalla Cancelleria) risulta pari, per crediti già iscritti a ruolo, ad euro 1.060.919,71.



6. Sussiste altresì il requisito previsto dall'art. 49, u.c., CCII, che condiziona la liquidazione giudiziale ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00, risultando sufficiente al riguardo richiamare il debito nei confronti della Agenzia delle Entrate Riscossioni.

7. Dunque, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 121 CCII, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società convenuta.

8. Occorre, poi, qui richiamare l'art. 256 co 1 CCII, il quale stabilisce che la sentenza che dichiara l'apertura giudiziale nei confronti di una società di persone "produce" l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale "anche nei confronti" dei soci illimitatamente responsabili.

La citata norma (replicando la regola già prevista nell'art. 147 LF) conferma il principio per cui l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società di persone comporta automaticamente – per effetto cioè diretto e immediato della sentenza che dichiara tale apertura e prescindendo da qualsiasi richiesta di parte – l'apertura della medesima procedura anche nei confronti dei suoi soci illimitatamente responsabili.

La medesima disposizione precisa, al comma 3, che: "*il Tribunale, prima di disporre la liquidazione giudiziale nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, ne ordina la convocazione a norma dell'art. 41*", anche qui riproducendo, sul piano procedurale, quanto già previsto dalla legge fallimentare.

Nel caso di specie, con il decreto del 13.02.2026 è stata disposta la convocazione del socio accomandatario illimitatamente responsabile sig. Gessa Mario, regolarmente avvenuta nel rispetto dei termini abbreviati stabiliti nel decreto medesimo; il sig. Gessa non si è costituito in giudizio, né è comparso all'odierna udienza.

Pertanto, stante il principio della estensione automatica sopra richiamato sussistono i presupposti per dichiarare l'estensione della apertura della dichiarazione giudiziale anche nei confronti del socio illimitatamente responsabile Gessa Mario.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

1. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della **SOC. SA.DA. DI GESSA MARIO & C. S.A.S. CON DENOMINAZIONE ABBREVIATA SA.DA. S.A.S.**, codice fiscale e p.iva 02211980921, con sede legale in Maracalagonis nella Via Cagliari n. 79, in persona del legale rappresentante e socio accomandatario sig. Gessa Mario (c.f.



GSSMRA61R24I752F), nato a Sinnai il 24.10.1961, residente in Maracalagonis nella Via C. A. Dalla Chiesa n. 25, e del socio accomandatario illimitatamente responsabile sig. **GESSA MARIO** (c.f. GSSMRA61R24I752F), nato a Sinnai il 24.10.1961, residente in Maracalagonis nella Via C. A. Dalla Chiesa n. 25;

2. nomina il dott. Gaetano Savona giudice delegato alla procedura e curatore la dott.ssa Cristiana Casula, con studio in Cagliari;
3. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
 - ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
 - ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
 - ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all' articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
 - ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
 - ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
4. ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale qualora la documentazione sia tenuta ai sensi dell'art. 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5. stabilisce il giorno 7.7.2026 ore 10 per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;
6. assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante



trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

7. avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
8. segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita
9. dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 03/03/2026.

IL GIUDICE ESTENSORE

Bruno Malagoli

IL PRESIDENTE

Giorgio Latti

